

CONVENZIONE

TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E PAS EMPOLESE SRL PER LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST IMMUNOLOGICI SIEROLOGICI RAPIDI PER INDIVIDUAZIONE DI ANTICORPI ANTI – HCV PER GLI AMBITI TERRITORIALI DI PRATO, FIRENZE, PISTOIA, EMPOLI (scadenza 31/12/2023)

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati Dr. Giorgio Nencioni, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 798 del 22.06.2023;

E

Pas Empolese Srl di seguito denominata "Controparte", con sede legale in Montelupo Fiorentino (FI), Via R. Caverni n. 20, partita IVA 07170270487, nella persona del sig. , non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della struttura;

PREMESSO

- che con delibera GRT n.1538/2022 rubricata "Avvio di un programma di screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C, in attuazione dell'art.25 sexies del DL n. 162/2019. Approvazione del progetto", la Regione Toscana fornisce indicazioni operative alle Aziende USL per l'esecuzione del suddetto screening alla popolazione target nata nel periodo 1969-1989;
- che il D. Lgs. 502 del 1992 e sm all'art. 8 bis "Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di

assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;

- che, come da LRT 40/2005 Capo II bis, il sistema sanitario di emergenza urgenza è composto dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dai Comitati CRI e dalle Associazioni di Volontariato iscritte nell'elenco di cui all'art. 76 quinquies LRT 40/2005, nonché dagli Organismi rappresentativi delle AA.VV. e dal Comitato Regionale CRI;

- che l'Azienda ha la necessità di garantire la somministrazione del test immunologico rapido sierologico per l'individuazione di anticorpi HCV a favore della popolazione target coorte di nascita 1969 -1989, in tutti gli ambiti di propria competenza in maniera capillare in modo da rendere più agevole e più ampia l'adesione alla campagna di screening;

- che l'Azienda con delibera del Direttore Generale n. 580 del 4/5/2023 ha approvato apposito Avviso di Manifestazione d'Interesse, pubblicato sul sito aziendale il 6/5/2023 con scadenza il 16/05/2023, al fine di individuare i soggetti con i quali sottoscrivere appositi accordi per l'esecuzione dei suddetti test;

-che le istanze pervenute sono state valutate, come previsto dall'Avviso, da apposita Commissione il cui verbale è stato trasmesso alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati con allegato l'elenco dei soggetti ritenuti idonei;

-che l'Azienda con successiva delibera DG n. 798 del 22.06.23 ha approvato l'esito del suddetto Avviso, ossia l'elenco delle Associazioni di Volontariato/Strutture ritenute idonee a seguito della valutazione sopra menzionata, ed approvato contemporaneamente lo schema della presente convenzione;

-che la Controparte **Pas Empolese Srl** è inserita nell'elenco degli idonei per attivare il suddetto servizio e che possiede i requisiti richiesti per stipulare la presente Convenzione, come di seguito specificato:

➤ accreditamento ai sensi della L.R. n. 51/2009 e Regolamento Attuativo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 79/r del 17.11.2016, rilasciato con decreti dirigenziali Regione Toscana n. 16478 del 18.08.2022 e n. 8774 del 02.05.2023;

La Controparte potrà eventualmente garantire l'attività anche in collaborazione con le associazioni consociate/sezioni indicate nell'istanza di partecipazione all'Avviso, le quali sono singolarmente in possesso del suddetto requisito.

VISTI

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle Persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D.Lgs 101/18;
- la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n° 179 del 30.01.19 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”;
- la deliberazione del Direttore Generale n° 798 del 22.06.23 con la quale è stata approvata la stipula della presente convenzione;
- visto il DL n. 162/2019;
- vista la LRT n. 40 del 2005 e smi;
- vista la LRT n. 40 del 2005 art. 76 quinquies;
- vista la deliberazione GRT n.79/r del 17.11.2016;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSA

La premessa e l'allegato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

2.1. L'oggetto della presente Convenzione concerne la somministrazione da parte della Controparte di test immunologici sierologici rapidi per l'individuazione di anticorpi HCV per l'ambito di Empoli all'interno del progetto di screening HCV nella popolazione target coorte di nascita 1969 – 1989.

2.2. Le prestazioni saranno garantite dalla Controparte, nei giorni settimanali e nelle fasce orarie indicate nell'istanza medesima, alla quale si rimanda, o che saranno successivamente comunicate all'Azienda, fermo restando che la programmazione effettiva del servizio sarà poi concordata con l'AUSL Toscana Centro secondo le esigenze da questa rilevate.

La Controparte potrà svolgere le attività nelle sedi qui di seguito dettagliate:

Ambulatori Pas Empolese – Montelupo Fiorentino, Via R. Caverni n. 20

Ambulatori Pas Empolese – Montespertoli, Viale del Risorgimento n. 46

2.3. Qualora la Controparte intenda introdurre nuove consociate dovrà darne comunicazione scritta all'Azienda che, previa valutazione, potrà autorizzarle.

ART. 3 - CRITERI AMMINISTRATIVI ED OPERATIVI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

3.1. Per la somministrazione del test immunologico rapido, la Controparte mette a disposizione, presso le sedi operative indicate nell'istanza di partecipazione all'Avviso o presso quelle successivamente comunicate, almeno n. 1 operatore sanitario in possesso dei titoli di studio e delle abilitazioni previste dalla normativa vigente, e adeguatamente formato, e n. 1 operatore, anche volontario, con funzioni di supporto, anche di tipo amministrativo, all'operatore sanitario.

3.2. Le professioni sanitarie ritenute idonee dalla normativa vigente e sono inserite nell'elenco di cui al sito web del Ministero della Salute:

<https://www.salute.gov.it/portale/professionisanitarie/dettaglioContenutiProfessionisanitarie.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto&tab=1>.

3.3. La Controparte assicura la presenza continuativa del personale indicato durante i giorni e gli orari di operatività delle sedi messe a disposizione, ed assicura altresì che tutti gli operatori sono adeguatamente formati in relazione alle mansioni inerenti la relativa professionalità e in relazione alle attività più specificamente richieste dalla presente Convenzione, quali, a titolo meramente esemplificativo, conoscenza delle corrette procedure di effettuazione del test rapido, conoscenza delle manovre di primo soccorso, qualora dovessero rendersi necessarie, corretto inserimento dei dati per la registrazione del test nell'applicazione regionale.

3.4. La Controparte assicura che i professionisti messi a disposizione dalla presente Convenzione sono dotati di Dispositivi di protezione individuale (ad esempio mascherine FFP2). L'obbligo di usare la mascherina è previsto anche per gli utenti che sono invitati ad indossarla nel momento in cui stazionano nelle aree di attesa e deputate ad attendere gli esiti.

3.5. La Controparte garantisce che i professionisti messi a disposizione dalla presente Convenzione si attengono ai protocolli, alle procedure nonché alle disposizioni dall'Azienda, ove fornite, per lo svolgimento delle attività e in materia di sicurezza e sanificazione.

3.6. La Controparte provvede a censire gli operatori che avranno accesso all'app #insalute sul sito web dedicato.

3.7. La Controparte garantisce che le sedi di erogazione messe a disposizione sono idonee per le finalità previste dalla presente Convenzione. Per ogni sede operativa è prevista l'area di attesa ed accettazione, l'area di testing (separata e tutelante la privacy della persona), l'area di attesa finale che permetta un adeguato distanziamento delle persone. È prevista altresì un'area counseling per il personale sanitario, qualora fossero individuati utenti positivi.

3.8. Qualora la Controparte effettui la somministrazione tramite unità logistiche mobili, collocate all'aperto, dovranno essere ubicate possibilmente in prossimità di un'area parcheggio, con eventuale tettoia per proteggere gli operatori e l'utente dalle intemperie, oppure può essere allestito un gazebo. La Controparte si farà carico di adempiere a tutti gli eventuali obblighi autorizzativi derivanti dall'utilizzo di mezzi mobili o gazebi.

3.9. La Controparte assicura la messa a disposizione del materiale di consumo sanitario, economale e dei beni strumentali necessari all'allestimento delle sedi messe a disposizione, comprese quelle mobili e i gazebi.

3.10. L'Azienda, tramite le Farmacie aziendali (San Salvi o altre che saranno indicate dal Dipartimento del Farmaco), fornisce il materiale per l'effettuazione degli screening, ovvero i test rapidi necessari ed il contenitore per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

3.11. La Controparte attesta, con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'assenza di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente.

Art. 4 - PROCEDURE DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

4.1. L'effettuazione dello screening avviene previo invito alla popolazione target (nati dal 1969 al 1989) a mezzo SMS specifico inviato dal competente settore di Regione Toscana. L'utente potrà visualizzare l'elenco dei centri presso i quali effettuare il test sul sito web regionale.

4.2. L'utente dovrà recarsi, nel giorno e nell'orario stabilito, presso la sede operativa della Controparte, per sottoporsi al test HCV tramite pungi dito, il cui esito sarà comunicato entro circa 20 minuti.

4.3. I test possono essere eseguiti agli aventi diritto anche se privi del suddetto invito, così come previsto dalla DGRT n. 1538/2022.

4.4. Prima dell'esecuzione del test, la controparte è tenuta ad acquisire il consenso

informato da parte dell'utente e a consegnare l'informativa per il trattamento dei dati personali sulla base della modulistica che sarà trasmessa dall'Azienda successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione. Il consenso sottoscritto dovrà essere conservato dalla Controparte secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4.5. I dati dell'utente ed il risultato del test devono essere registrati dalla Controparte sulla app regionale #insalute specificatamente adeguata dalla Regione. I dispositivi per l'utilizzo dell'app regionale e il costo per la connessione informatica con l'Azienda/Regione sono a carico della Controparte.

4.6. Qualora il test fosse positivo, il professionista sanitario presente nella struttura illustra all'utente il percorso successivo specificando che il test potrebbe essere anche un falso positivo.

4.7. La Controparte, al termine dell'esecuzione della prestazione, garantisce lo smaltimento dei rifiuti speciali che si determinano.

4.8. E' prevista la possibilità di rivedere la tempistica di esecuzione dei test, nonché introdurre modifiche per le sedi, i giorni e gli orari di disponibilità, previo scambio di comunicazioni tra le Parti da effettuare tramite posta elettronica. Le modifiche sono comunicate da parte della Controparte entro 3 giorni lavorativi (incluso sabato). Sono fatte salve situazioni di urgente necessità.

ART. 5 - TARIFFAZIONE DELLE PRESTAZIONI

5.1. L'Azienda provvede a remunerare esclusivamente le prestazioni effettivamente e regolarmente erogate. La remunerazione è conferita a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Erogatore, comprensiva dei costi indiretti per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente Convenzione (es. polizza assicurativa), in grado di assicurare la copertura delle spese sostenute, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

5.2. L'Azienda, per ogni soggetto sottoposto a test immunologico rapido sierologico per l'individuazione di anticorpi anti – HCV, riconosce la tariffa omnicomprensiva di € 4,00 (messa a disposizione ed allestimento degli idonei spazi per l'esecuzione dei test, idoneo personale, ritiro del materiale necessario, DPI per il personale, acquisizione del consenso informato, esecuzione del test rapido sierologico, procedure di sanificazione, smaltimento rifiuti, registrazione dell'esito tramite la piattaforma regionale specifica, counseling per i soggetti positivi, costi indiretti).

5.3. L'Azienda non può garantire un numero minimo o massimo di test giornalieri in quanto subordinato agli inviti recapitati agli utenti tramite SMS e al numero di utenti che si presentano senza invito, purchè rientranti nella corte 1969-1989.

5.4. L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Controparte per l'attività eseguita con modalità difformi dai protocolli forniti nonché dalla DGRT n. 1538/2022, per la quale la Controparte non vanterà nessun credito.

ART. 6 - PERSONALE E CODICE DI COMPORTAMENTO

6.1. La Controparte assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono eseguite da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria ed in possesso dei requisiti di legge.

6.2. Gli operatori preposti al servizio sono soggetti all'osservanza dei principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con Deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, aggiornato del Delibera del Direttore Generale n. 16 dell'11.01.2023 e pubblicato sul sito aziendale nella voce "amministrazione - trasparente – disposizioni generali – atti generali". La Controparte garantisce che i professionisti si attengano nell'esecuzione del test a quanto previsto dalla DGRT 1538 del 27/12/2022 e relativi allegati, oltre che ad ogni ulteriore procedura o indicazione data dalla AUSL Toscana Centro.

ART. 7 - INCOMPATIBILITA'

7.1. La Controparte prende atto che, ai sensi dell'art. 4, co. 7 della L. 30.12.1991, n. 412 e dall'art. 1 co. 5 della L. 23.12.1996 n° 662, è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non in posizione di incompatibilità.

7.2. La Controparte ai sensi dell'art. 1 co. 19 della L. 23.12.1996 n° 662, documenta, al momento della sottoscrizione del presente atto e ogni qualvolta vi siano delle variazioni, lo stato del proprio organico a regime, con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione del servizio nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e l'indicazione di ogni struttura del S.S.N. in cui operano a qualunque titolo.

7.3. La Controparte prende atto dell'art.53, comma 16-ter del D. Lgs.165/2001 che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Azienda svolta attraverso i medesimi poteri.

ART.8 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

8.1. La Controparte dovrà produrre alla SOC Servizi amministrativi alle strutture, alla Medicina Legale e alla Prevenzione dell'Azienda, entro il 10° giorno del mese, un report dei test effettuati il mese precedente ed inseriti nell' app regionale #insalute recante per ogni punto di erogazione, il numero di test effettuati nei singoli giorni di operatività.

Dovrà altresì registrare mensilmente, in modalità cartacea o digitale, i test effettuati, anche avvalendosi dei consensi informati firmati dagli utenti, al fine di avere un sistema

di riserva in caso che l'app regionale presenti delle criticità.

Ai fini di un controllo amministrativo l'Azienda potrà richiedere i consensi informati firmati che dovranno essere trasmessi, nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy, con modalità protette (file zippati e dotati di password per l'apertura) al fine di impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse.

8.2. L'Azienda provvederà a riconoscere i test effettivamente eseguiti, come risultanti dalle registrazioni effettuate dalla Controparte nell'app regionale #insalute, o, nel caso non fossero disponibili i dati dall'app, eventualmente anche mediante comparazione con i report forniti e i consensi informati firmati; entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura elettronica da parte della SOC Fornitori dell'Azienda.

8.3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 03.04.2013, così come modificato dall'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.4.2014 (convertito nella L. n. 89 del 23.06.2014) la Controparte provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

8.4. La fattura elettronica, che dovrà riportare il numero NSO comunicato dall'Azienda, dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo che sarà comunicato dall'Azienda medesima.

ART. 9 - ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

9.1. Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del 07.07.2011, le prestazioni sanitarie oggetto della presente Convenzione non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Controparte si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati,

anche non in via esclusiva.

9.2. L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Controparte, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).

3. La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Controparte risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

ART. 10 - PRIVACY

10.1. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce “privacy”.

10.2. Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato alla presente Convenzione, quale sua parte integrante e sostanziale, l’*“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”*, All. B.1.

10.3. Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato B1 al contratto tra l’Azienda e la Controparte di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

ART. 11 - COPERTURE ASSICURATIVE

11.1. La Controparte provvederà ad assicurare sé stessa ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento dell’attività oggetto della presente convenzione.

11.2. La Controparte dovrà altresì provvedere ad assicurare il personale impegnato nel

servizio contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività stessa.

11.3. Qualunque esclusione della suddetta polizza non implica l'assunzione di rischi a carico dell'Azienda USL Toscana Centro.

11.4. La Controparte potrà, in alternativa, disporre di altre forme assicurative previste espressamente dalla normativa vigente del settore impegnandosi a darne dettagliata comunicazione all'Azienda.

11.5. La Controparte è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti.

ART. 12 - VERIFICHE

12.1. La Controparte riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità e sulle modalità operative del servizio erogato, fermo restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro ed i controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario della presente Convenzione.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

ART. 14 - DECORRENZA E DURATA

La presente Convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2023, con possibilità di proroga tecnica fino a un massimo di tre mesi, agli stessi patti e condizioni. Ogni variazione alla presente Convenzione deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

ART. 15 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE.

15.1- Inadempienze e penali

Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l'Azienda è tenuta a

contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Controparte dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 4 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda il competente ufficio aziendale procede all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Controparte per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Controparte dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio dei dati sulla piattaforma #insalute.

15.2 - Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere la convenzione qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 10, "privacy". Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Controparte un termine di 5 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per n. 3 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, la convenzione si intenderà automaticamente risolta.

15.3 –Recesso

Qualora la Controparte intenda recedere dalla convenzione deve darne comunicazione

all'Azienda per iscritto tramite PEC con preavviso di almeno n. 4 giorni, in ogni caso esauendo le prenotazioni già programmate.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per sopravvenuta diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione per iscritto tramite PEC con preavviso n. 5 giorni. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Controparte da parte dell'Azienda.

15.4 - Risoluzione

L'Azienda può risolvere inoltre dalla convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di norma n. 30 giorni, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione della Convenzione;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

15.5 -Clausola risolutiva espressa.

La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione sanitaria e/o accreditamento regionale, o in alternativa cancellazione dell'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti del sistema emergenza urgenza di cui alla LRT 40/2005;
- reato per condotta esercitata ai danni dell'Azienda;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art.7 addebitabile a responsabilità della Controparte;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;

- e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 16 - RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE

Sono individuati quali Responsabili della convenzione:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile della gestione amministrativa della Convenzione correlata agli aspetti contrattuali nella figura del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati o suo delegato, o dal Direttore della struttura che nella nuova organizzazione aziendale assumerà tale funzione;
- Il Responsabile della gestione amministrativa correlata agli aspetti economici nella figura del Direttore SOC Servizi amministrativi alle strutture, alla Medicina Legale e alla Prevenzione o suo delegato;
- il Direttore del Dipartimento della Prevenzione o suo delegato, per quanto attiene la gestione, l'organizzazione del servizio e la programmazione delle attività;
- il Direttore SOC Outsourcing appropriatezza consumi o suo delegato, o altra Struttura aziendale competente per l'approvvigionamento del materiale

b) per il soggetto contraente:

- il rappresentante legale della Controparte sig. Alessio Onorato

ART. 17 - ADEMPIMENTI

La Controparte si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per il mantenimento dei requisiti di accreditamento e/o autorizzativi di cui alla L.R. 51/2009 e ss.mm.ii e al Decreto Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11. 2016 o, in alternativa, quelli necessari per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti del sistema emergenza urgenza di cui alla LRT 40/2005.

Si impegna, altresì, a garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

ART. 18 – SPESE E CLAUSOLE FINALI

Il presente atto consta di n. 16 pagine e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co.2 del DPR 131/86.

Le spese di bollo, qualora dovute, sono a carico della Controparte e saranno assolte secondo le modalità previste dalla legge.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale, per quanto applicabile.

Letto confermato e sottoscritto

per l'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore

SOC Accordi contrattuali e convenzioni

con soggetti privati

Dr. Giorgio Nencioni

(firmato digitalmente)

per Pas Empolese Srl

il Rappresentante Legale



(firmato digitalmente)